

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

P.zza Vittorio Emanuele II, 8 - c.a.p. 62020

Tel/Fax 0733/500102 - 500374

C.F. e Partita IVA: 00267220432

43 045

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Data 11-07-13

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL=
L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2013

L'anno duemilatredici, il giorno undici del mese di luglio alle ore 20:45, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

TEODORI PAOLO	P	NALLI MARCO	P
GASPARRINI PIERINO	P	SCIPIONI MARCO FLAVIO	P
GIACOMELLI DAMIANO	P	PONZANESI CARLO	P
CONTRATTI SILVIA	P	MASTROCOLA ANNA	A
ADAMI DIEGO	P	CAPPELLETTI MARCO	P
GRILLI LUIGINO	P	LIGNINI MANOLO	P
ALLEVI CARLA	P		

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario comunale signor GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI
Il Presidente Signor TEODORI PAOLO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CONTRATTI SILVIA
GRILLI LUIGINO
PONZANESI CARLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011, che al comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Visto che l'art. 13 del succitato D.L. attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446:

- il comma 6, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;

- il comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per i figli non può essere superiore a € 400,00;

DATO ATTO che a norma dell'art 13, comma 10, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

EVIDENZIATO l'art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011",

- lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";

- lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato

articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

RILEVATO che per questo Comune risultano esenti dall’IMU:

- i terreni agricoli in quanto il Comune di Ripe San Ginesio è incluso nella lista dei Comuni ricadenti "in area montana o di collina", di cui alla circolare 14 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle Finanze, in quanto zona delimitata ai sensi dell’articolo 15 della legge 984 del 1977;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto questo Comune è inserito nell’elenco ISTAT e qualificato come parzialmente montano (art. 9 dlgs 14 marzo 2011 n. 23 così come modificato dalla legge 26/04/2012 n. 44 di conversione del D.L. 02/03/2012 n. 16);

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) prevede che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

DATO ATTO che con la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale Propria (I.C.I.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24/05/2012;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 8, in data 12/05/2008 e successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 09/10/2008;

RICHIAMATO l’atto della Giunta Comunale n. 91 del 10.11.2008, con cui sono stati individuati i valori delle aree edificabili ai fini ICI;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico messo a disposizione sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 12.05.2008;

Vista la Legge 12.11.2011 n° 183 (Legge Finanziaria 2012);

Visto il D.L. 06.07.2012 n. 95 (cosiddetto Spending Review)

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49 del D.leg.vo 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dopo breve discussione che vede tutti i consiglieri presenti favorevoli alla proposta in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla votazione per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Astenuti n. /

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. /

DELIBERA

1) di dichiarare la narrativa sopra esposta parte integrante della presente deliberazione.

2) di aumentare, per l'anno 2013, l'aliquota IMU di base ordinaria nella misura di 0.065 punti percentuali, quindi attualmente pari a 0,825 per cento;

3) di aumentare, per l'anno 2013, l'aliquota IMU di base per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura di 0,10 punti percetuali, quindi attualmente pari a 0,50 per cento.

4) Di assimilare ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

5) di stabilire, per l'anno 2013, le seguenti detrazioni d'imposta per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria :

a) €200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

6) di dare atto che risultano esenti dall'IMU:

- i terreni agricoli in quanto il Comune di Ripe San Ginesio è incluso nella lista dei Comuni ricadenti "in area montana o di collina", di cui alla circolare 14 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle Finanze, in quanto zona delimitata ai sensi dell'articolo 15 della legge 984 del 1977;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto questo Comune è inserito nell'elenco ISTAT e qualificato come parzialmente montano (art. 9 dlgs 14 marzo 2011 n. 23 così come modificato dalla legge 26/04/2012 n. 44 di conversione del D.L. 02/03/2012 n. 16);

7) di stimare in €196.900,00 il gettito complessivo dell'Imposta Comunale Propria per l'anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto della quota spettante allo Stato;

8) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

9) di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tributi alla riscossione ed accertamento dell'imposta nominando lo stesso Responsabile del procedimento.

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:
"DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL=L'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2013"

VISTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267,
si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla
regolarità contabile e sotto il profilo della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
Rag. Luca Bettucci

VISTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267,
si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla
regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
Dott.ssa Giuliana Serafini

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE **IL CONSIGLIERE ANZIANO** **IL SEGRETARIO**
f.to TEODORI PAOLO f.to GASPARRINI PIERINO f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO
GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-07-13

li, 16-07-13

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====